

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24660 Anno 2026
Presidente: CANDIA UGO
Relatore: LO SARDO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 15/08/2026

RISCOSSIONE
ESTRATTI DI RUOLO PER
CARTELLE DI PAGAMENTO
INAMMISSIBILITÀ
SOPRAVVENUTA
DEL RICORSO ORIGINARIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16468/2023 R.G., proposto

DA

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;

RICORRENTE

CONTRO

Di Paola Salvatore, nella qualità di erede legittimo della defunta
Di Paola Angela, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio Motta,
giusta procura in allegato telematico al controricorso;

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria
di secondo grado della Sicilia – sezione staccata di
Caltanissetta il 23 febbraio 2023, n. 1819/07/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 9 luglio 2026 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione
della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di
secondo grado della Sicilia – sezione staccata di Caltanissetta

il 23 febbraio 2023, n. 1819/07/2023, che, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di estratti di ruolo, attestanti l'emissione in danno di Angela Di Paola delle cartelle di pagamento n. 29420000001592628 (asseritamente notificata il 9 febbraio 2001, con esito di "irreperibilità assoluta"), n. 29420010020538630 (asseritamente notificata il 19 luglio 2021, con esito di "irreperibilità assoluta"), n. 29420030003990656 (asseritamente notificata il 5 novembre 2005, con esito di "irreperibilità assoluta"), n. 29420050001653284 (asseritamente notificata l'11 novembre 2007, con esito di "irreperibilità assoluta") e n. 29420090001062056 (asseritamente notificata il 5 novembre 2005, con esito di "irreperibilità assoluta") da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con riguardo a tasse automobilistiche regionali per gli anni 1993, 1994, 1996, 1999 e 2003 sugli autoveicoli targati EN096556 e EN096551, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti di Salvatore Di Paola, nella qualità di erede legittimo della defunta Angela Di Paola, avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Enna il 29 ottobre 2018, n. 842/1/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario dell'erede legittimo della contribuente - sul rilievo dei «*vizi di notifica delle cartelle in quanto non essendovi prova agli atti della corretta notifica delle cartelle esattoriali inerenti i ruoli opposti né nei confronti della de cuius, tantomeno nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto, ne diviene l'illegittimità dell'intero procedimento*

esattoriale e la maturata prescrizione dei tributi iscritti a ruolo».

3. Salvatore Di Paola, nella qualità di erede legittimo della defunta Angela Di Paola, ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 12, comma 4-*bis*, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, degli artt. 15 e 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art. 101 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stata tenuta in conto dal giudice di appello la sopravvenienza dell'art. dall'art. 3-*bis* del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, il quale, introducendo il comma 4-*bis* all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha sancito la generale inoppugnabilità dell'estratto di ruolo (salve tassative eccezioni), con efficacia anche per i giudizi già pendenti al momento della sua entrata in vigore, laddove esso *«avrebbe dovuto porre in risalto, in corso di causa, l'inammissibilità dell'originario ricorso»*.

1.1 Il predetto motivo è fondato, dovendo disattendersi per manifesta infondatezza l'eccezione di inammissibilità che il controricorrente ha sollevato *«per la chiara e patente violazione dei principi di sinteticità e chiarezza in generale e, in via specifica, per violazione dell'obbligo di inserimento nel ricorso degli elementi di cui all'art. 366, comma 1, numeri 3 e 4»*, cod. proc. civ.

1.2 Preliminarmente, si rammenta che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di impugnazione

dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-*bis*, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3-*bis* del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, a tenore del quale: «1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-*bis*. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-*bis* del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "*dinamica*" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex

art. 372 cod. proc. civ. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorranza accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass., Sez. Un., 6 settembre 2022, n. 26283; Cass., Sez. Un., 7 maggio 2024, n. 12459 – vedansi anche: Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2025, n. 20350; Cass., Sez. Trib., 6 settembre 2025, n. 24698; Cass., Sez. Trib., 13 settembre 2025, n. 25142; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2026, n. 15775).

1.3 Successivamente alla sostituzione del testo originario dell'art. 12, comma 4-*bis*, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, da parte dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110 (così riformulato: «4-bis. *L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»)), questa Corte ha precisato che anche la nuova versione*

della norma trova applicazione ai processi pendenti – com'era logico, in considerazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite – in quanto la stessa non fa altro che ampliare, attraverso l'introduzione delle ipotesi indicate nelle lettere d), e) ed f), i casi in cui si giustifica la tutela giurisdizionale immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, la quale costituisce un'eccezione al principio generale della preclusione della tutela anticipata, affermato dalla citata norma come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Trib., 12 dicembre 2024, n. 32081; Cass., Sez. Trib., 9 marzo 2025, n. 6269; Cass., Sez. Trib., 29 marzo 2026, n. 7354).

1.4 Aggiungasi che, in tema di ricorso per cassazione, è consentito alla parte invocare la violazione di disposizioni legislative emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, avendo il giudizio di legittimità ad oggetto la conformità della decisione adottata dal giudice dell'appello all'ordinamento giuridico, ma al giudice di legittimità compete anche verificare la sussistenza del concreto interesse della parte ad avvalersi della nuova disciplina sostanziale (tra le tante: Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2016, n. 21691; Cass., Sez. 2^a, 18 dicembre 2020, n. 29099; Cass., Sez. 2^a, 31 ottobre 2023, n. 30262).

E nella specie è evidente l'interesse dell'amministrazione finanziaria a far valere in sede di legittimità (come specifico motivo di ricorso per cassazione) l'incidenza dello *ius superveniens*, che ha sancito, in linea generale, la carenza di interesse del contribuente all'impugnazione dell'estratto di ruolo (salva la prova della sussistenza di un caso giustificante, secondo la tipizzazione normativa, l'esperibilità della tutela

giurisdizionale immediata avverso il ruolo o la cartella non notificata o invalidamente notificata).

1.5 Per cui la riconosciuta applicabilità ai procedimenti pendenti dello *ius superveniens* determina la sopravvenuta inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente al di fuori delle tassative ipotesi – che non ricorrono nella fattispecie, in difetto di allegazione e documentazione da parte dell’erede legittimo della contribuente - di pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da amministrazioni pubbliche o società a totale partecipazione pubblica, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, nell'ambito delle procedure previste dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati ovvero nell'ambito della cessione di azienda in relazione alla previsione dell'art. 14 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

1.6 Infine, per quanto possa occorrere, si evidenzia che l’autoqualificazione del controricorrente in termini di “*ricorrente incidentale*” (nel frontespizio del controricorso) è frutto di un mero errore materiale, non essendo state censurate sotto alcun profilo le statuizioni della sentenza di appello (rispetto alle quali, peraltro, egli era stato vittorioso).

2. Di talché, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto e rilevandosi l’inammissibilità del ricorso originario per la sopravvenienza *medio tempore* della norma restrittiva sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con dichiarazione di

inammissibilità del ricorso originario dell'erede legittimo della contribuente.

3. Le spese dell'intero giudizio possono essere compensate tra le parti per la formazione soltanto in corso di causa di un indirizzo giurisprudenziale sulla questione controversa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l'inammissibilità del ricorso originario; compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2026.

IL PRESIDENTE

Ugo Candia